

Rep. n. ____ del XX/XX/2020	
REPUBBLICA ITALIANA	
SCHEMA DI CONTRATTO	
per l'affidamento dei servizi relativi ai servizi di indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva da restituire in modalità BIM, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per interventi di adeguamento sismico su 3 fabbricati di proprietà dello Stato ubicati nella regione Marche definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione - Eventi sismici 2016.	
CIG LOTTO X: _____ CUP: _____	
TRA	
1) Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Marche (di seguito anche <i>Agenzia o Centrale di Committenza</i>) con sede in Ancona (c.a.p. 60128), via Fermo n. 1, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata dre_marche@pce.agenziademanio.it , nella persona del Direttore della Direzione Regionale Marche, dott. _____, in virtù dei poteri stabiliti dall'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27 agosto 2019, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, nonché dei poteri attribuiti con Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 85 prot. 2019/1537/DIR in data 30/01/2019, e con Comunicazione Organizzativa n. 17 del 01/08/2018.	
E	

- l'ing./arch. _____, nato a _____ (___) il	
_____, residente a _____ in Via/Piazza	
_____ n. _____ e con studio tecnico in _____ (___)	
alla Via/Piazza _____ n. ___, Codice Fiscale _____ e PIVA	
_____, nella sua qualità di _____ (libero	
professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P costituito	
da _____, come da atto di costituzione n. ___ del _____,	
rappresentante del Consorzio _____, ecc.), elettivamente	
domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra	
indicato (di seguito anche semplicemente "Professionista" o "Appaltatore").	
Detti comparenti, della cui identità personale qualifiche e poteri, io Ufficiale	
Rogante sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di	
testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto, premettendo che:	
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2017 è stato	
dichiarato <i>"lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi</i>	
<i>sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni</i>	
<i>Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"</i> ;	
- con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 è stato	
nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11	
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della	
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,	
Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;	
- con Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 venivano disposti "Interventi	
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016",	
convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato	

	da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in	
	favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”,	
	convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito	
	decreto legge;	
	- lo Stato è proprietario dei seguenti 3 compendi immobiliari denominati	
	“Comando Stazione Carabinieri Forestale di Montemonaco (AP)”	
	identificato nella scheda patrimoniale n. APB0563, “Sede Gruppo	
	Carabinieri Forestale di Ascoli Piceno (AP)” identificato nella scheda	
	patrimoniale n. APD0056 e “Comando stazione Carabinieri di San Severino	
	Marche (MC), identificato nella scheda patrimoniale n. MCB0419;	
	- che, in base alle “Schede di I livello di rilevamento del danno pronto	
	intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica”	
	redatte dalla Protezione Civile, l’immobile APB0563 è stato dichiarato con	
	esito di agibilità “B”, l’immobile APD0056 con esito di agibilità “C” e	
	l’immobile MCB0419 con esito di agibilità “C”;	
	- che gli immobili anzidetti sono stati inseriti nell’Allegato 1 dell’Ordinanza	
	del Commissario Straordinario n. 56/2018, che all’art. 1 ha approvato il	
	“secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e	
	ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,	
	Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi far data dal	
	24 agosto 2016”;	
	- che gli interventi sono stati individuati “di importanza essenziale”, ai sensi	
	e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del D.L. 189/2016;	
	- ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Ordinanza n. 56/2018, per gli immobili	
	adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo di intesa del 20 dicembre 2017,	

	l’Agenzia del Demanio assume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi	
	ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 189/2016;	
	- ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legge 189/2016, al fine di assicurare la	
	massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e	
	direzione dei lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei	
	professionisti abilitati mediante istituzione di un “elenco speciale” adottato	
	dal Commissario Straordinario;	
	- l’art. 32 del D.L. 189/2016 recante “Controllo dell’ANAC sulle procedure	
	del commissario straordinario”, prevede che per gli interventi di cui all’art.	
	14 del decreto medesimo, si applica l’art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito	
	con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);	
	- che gli interventi sono finanziati con le risorse del Fondo per la	
	ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189	
	del 2016, come previsto dall’art. 9 dell’Ordinanza del Commissario	
	Straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 e all’art. 11 dell’Ordinanza n. 56 del	
	10 maggio 2018;	
	- con note n. 2019/3139/DRM del 03/05/2019, n. 2019/3159/DRM del	
	06/05/2019 e n. 2019/3228/DRM del 07/05/2019 l’ing. Marina Borsella è	
	stata nominata RUP della procedura in oggetto;	
	- la Stazione Appaltante ha ritenuto di omettere il progetto di Fattibilità	
	Tecnico Economica così come consentito dall’art. 23, comma 4, del D. lgs.	
	50/2016;	
	- i contenuti del servizio oggetto del presente contratto sono stati dettagliati	
	in apposito Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati	
	e nel Capitolato BIMSM – Specifica Metodologica;	

- l'importo a base di gara è stato quantificato dal Responsabile del	
Procedimento, in base al D.M. 17/06/2016, per il Lotto 1 in € 172.040,89, di	
cui € 636,30 per costi della sicurezza non soggetta ribasso, per il Lotto 2 in	
€ 433.609,54, di cui € 1.082,06 per costi della sicurezza non soggetti a	
ribasso e per il Lotto 3 in € 403.956,48, di cui €976,79 per costi della	
sicurezza non soggetti a ribasso;	
- è stato previsto che l'appalto sarebbe stato aggiudicato mediante il criterio	
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
- i tempi di esecuzione sono stati individuati in 180 giorni per ciascun Lotto,	
salvo eventuali necessari adeguamenti successivi al progetto definitivo;	
- con Determina a contrarre n. 2020/____/DRM del __/__/2020 è stata	
indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e	
ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi di indagini	
preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi	
energetica, progettazione definitiva ed esecutiva da restituire in modalità	
BIM, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di	
progettazione e di esecuzione, per interventi di adeguamento sismico su 3	
fabbricati di proprietà dello Stato ubicati nel cratere sisma Marche 2016	
definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori	
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;	
- con nota acquisita al protocollo al n. _____ del _____ l'Ufficio Speciale	
della Ricostruzione Marche ha trasmesso il parere favorevole di legittimità	
della presente procedura rilasciato dall'ANAC ai sensi e per gli effetti di	
quanto previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 56/2018, al fine di assicurare	
l'applicazione delle previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, e	

	nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia	
	della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla	
	ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto tra il Presidente dell'ANAC, il	
	Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di	
	Invitalia;	
	- alla predetta procedura, per il Lotto _____, ha partecipato l'operatore	
	economico_____;	
	- con nota prot. n. ____ del _____ la Direzione Regionale Marche	
	dell'Agenzia del Demanio ha nominato una Commissione di gara deputata	
	all'esame delle offerte pervenute;	
	- all'esito delle attività di gara, la Commissione giudicatrice/il RUP, giusto	
	verbale prot. n. ____ del _____, ha proposto alla Stazione Appaltante	
	l'aggiudicazione del servizio in oggetto all'operatore XX, giusto ribasso	
	economico offerto pari al XX%;	
	- (se del caso) ad esito delle attività di gara espletata da parte della	
	Commissione giudicatrice, il RUP, con nota prot. n. _____ del _____,	
	ha comunicato il buon esito della verifica della congruità dell'offerta,	
	proponendo alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione del servizio all'O.E.	
	XXXXXX;	
	- (se non ricorrono i presupposti per la verifica di anomalia) il RUP, ai sensi	
	del disposto di cui all'art. 95 co. 10 Codice Appalti, ha provveduto alla	
	verifica di congruità del costo della manodopera indicato in sede di offerta	
	dal concorrente, giusta nota prot. n. ____ del ____;	
	- con Determina n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione del	
	servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di	

XXXXXXXXXX per un importo pari ad € XXXXXXXXXXXXXXX	
(_____/XX), oltre IVA, oneri previdenziali, di cui € XX,00 (XX/00)	
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;	
- in data _____ è stata avviata la verifica inerente la sussistenza	
in capo all'operatore economico aggiudicatario di cause di decadenza, di	
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.	
159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,	
comma 4, del medesimo decreto;	
- con nota prot. n. XXXX/XX/DRM del XX/XX/2020 il RUP, effettuate le	
verifiche di legge relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti	
di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della	
partecipazione alla stessa, considerato il riscontro documentale acquisito	
dalle PP.AA. attestante l'assenza di cause di esclusione di cui dell'art. 80	
del d.lgs. 50/2016, ha riscontrato l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi	
dell'art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016;	
- (se del caso) sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2 del Codice	
Antimafia, per cui si procederà alla stipula del contratto con diritto di	
recesso ai sensi del medesimo art. 92, comma 4 ove dovessero emergere –	
successivamente alla stipula del presente contratto – elementi relativi a	
tentativi di infiltrazione mafiosa, considerato che la stazione appaltante	
dichiara di aver acquisito l'autocertificazione di cui all'art. 89 d.lgs.	
159/2011, già resa in sede di presentazione dell'offerta;	
- l'aggiudicatario risulta iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del	
Decreto legge 189/2016, ai fini delle verifiche antimafia previste dall'art. 30	
del decreto medesimo;	

	- gli operatori economici costituenti il Raggruppamento hanno dichiarato in	
	sede di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000,	
	di non aver superato i limiti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario	
	Straordinario n. 33 de 11/07/2017 ai fini del conferimento dell'incarico;	
	- come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio	
	superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di	
	tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali e le prove su	
	terre e rocce, il prelievo dei campioni sulle strutture esistenti e l'esecuzione	
	di tutte le prove devono essere effettuati a cura di Laboratori di cui all'art.	
	59 del D.P.R. 380/2001;	
	- (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di	
	partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui	
	all'art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto	
	prescritto dall'art. 31, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;	
	- Con nota acquisita al prot. n. XXXX del XX/XX/20XX, l'Ufficio Speciale	
	della Ricostruzione Marche ha trasmesso parere preventivo dell'ANAC ai	
	sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 56/16;	
	- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha	
	prodotto:	
	1. polizza fideiussoria n. _____emessa dalla compagnia _____, a	
	titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo	
	garantito è di Euro _____;	
	2. polizza n. _____ emessa il _____ dalla compagnia _____, avente durata	
	sino al _____, per un importo garantito pari ad euro _____per la copertura	
	dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016;	

3. polizza n. _____, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, emessa il	
_____ dalla compagnia _____, di importo garantito pari ad euro _____, quale	
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga indenne	
la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi	
all'espletamento della campagna di indagini alle opere edili di ripristino	
dello stato dei luoghi;	
(eventuale) polizza n. XXXXXXX del XXXXXXX rilasciata dalla	
Compagnia _____ a garanzia dell'anticipazione, dell'importo di €	
_____, da svincolare secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del	
Codice;	
Le polizze anzidette sono tutte agli atti della S.A.	
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e	
stipulano quanto segue:	
Art. 1 – Premesse e Documenti	
1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e	
sostanziale dello stesso, così come gli atti materialmente allegati, quali (se	
del caso) il DUVRI, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	
(allegato "X") e la Scheda fornitore sottoscritta dalla mandataria. (allegato	
"X").	
2. Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non	
materialmente allegati, i seguenti documenti di gara per l'affidamento del	
servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante e in	
particolare:	
- il Disciplinare di gara;	
- il Capitolato "BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA" e "BIMSM -	

	Linea Guida processo BIM”;	
	- il patto di integrità firmato da ciascun componente il Raggruppamento;	
	- l’offerta economica presentate dall’aggiudicatario in sede di gara;	
	Art. 2 - Oggetto dell’incarico	
	1. L’Agenzia del Demanio affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali:	
	a) servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM;	
	b) elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e certificazioni con applicazione dei CAM, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;	
	c) indagini e prove di laboratorio preliminari alla progettazione;	
	d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;	
	e) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;	
	f) predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla-osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;	
	g) attività di direzione lavori;	

	h) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 81/2008;	
	i) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;	
	l) predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla-osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti.	
	2. Resta inteso che l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Fase C) è subordinato all'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 56/2018, nonché all'espletamento della procedura indetta ai fini dell'individuazione degli operatori economici, come previsto dall'art. 18 D.L. n. 189/2016.	
	3. Le prestazioni richieste hanno ad oggetto l'intervento di adeguamento sismico dell'immobile ubicato nel comune di _____ (XX), scheda patrimoniale identificativa _____, già sede del Comando Stazione Carabinieri/Forestale.	
	4. Stante la particolarità dell'intervento, la progettazione dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.	
	5. La progettazione dovrà essere redatta:	
	- utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 58 del 4	

	luglio 2018 del Commissario Straordinario;	
	- secondo le modalità indicate negli allegati “Capitolato BIMSM – Specifica Metodologica” e nel documento BIMSM – Linea Guida processo BIM;	
	- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017;	
	6. Il dettaglio delle singole prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato Capitolato speciale descrittivo prestazionale allegato al presente contratto.	
	7. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione delle suddette prestazioni alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti da questo richiamati, conformemente a quanto previsto nell’art. 1.	
	8. In particolare l’Appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio secondo le condizioni, le modalità e le specifiche prescritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale, che dichiara di aver ricevuto, letto e pienamente compreso, nel rispetto delle fasi di esecuzione del servizio previste e così sommariamente descritte: Fase A (Indagini e prove di laboratorio preliminari alla progettazione, rilievo da restituirsi in modalità BIM, verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica, finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del fabbricato), Fase B (Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, da restituirsi in modalità BIM e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), Fase C (Direzione dei Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori attività successive alla fine lavori).	

Art. 3 – Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio	
1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro 180 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del DEC, ed in particolare:	
<ul style="list-style-type: none"> • Rilievi ed attività propedeutiche di indagine, compresa la verifica della vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica: 60 giorni dall'Avvio delle attività da parte del DEC; • Progettazione definitiva + CSP: 75 giorni decorrenti dalla Verifica e validazione ex art. 26 del Codice; • Progettazione esecutiva + CSP: 45 giorni decorrenti dalla Verifica e validazione ex art. 26 del Codice; • Direzione Lavori + CSE + ulteriori attività: da definire sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori a seguito di avvio del servizio da parte del DEC. 	
2. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro comprensivo del cronogramma dettagliato dei servizi richiesti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.	
3. In caso di richiesta di adeguamento del progetto definitivo e del piano di sicurezza e di coordinamento da parte degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'Appaltatore dovrà presentare il progetto ed il piano di sicurezza adeguati entro il termine massimo di n. 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere.	
4. In caso di richiesta di adeguamento del progetto esecutivo e del piano di	

	sicurezza e di coordinamento ai fini della validazione del progetto da parte	
	della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà presentare la	
	documentazione nel termine massimo di n. 10 giorni naturali e consecutivi	
	dalla richiesta.	
	5. Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da	
	parte del DEC, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con	
	il contestuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle	
	prestazioni.	
	6. Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale	
	per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, pena la	
	risoluzione del contratto. L'applicazione della penale lascia in ogni caso	
	impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente	
	sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Aggiudicatario.	
	L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere all'Agenzia sarà	
	prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in	
	pagamento.	
	7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo	
	all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati	
	all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo	
	PEC. L'aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le	
	proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi	
	dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate	
	ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini	
	concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.	

	8. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi ivi previste.	
	Art. 4 – Corrispettivi e pagamenti	
	1. Tenuto conto del ribasso offerto pari al __%, l'importo contrattuale è pari a complessivi € XXXXXXXX (___/XX), oltre IVA, oneri previdenziali, di cui € ____ (____/00) per oneri della sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso), così distinto secondo le prestazioni di cui alle fasi:	
	A – Indagini, rilievo da restituirsi in modalità BIM, verifica di vulnerabilità sismica e diagnosi energetica e prove di laboratorio preliminari alla progettazione: €_____;	
	B - Elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo da restituire in modalità BIM, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: €_____;	
	C - Direzione dei Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori attività successive alla fine lavori: € _____.	
	L'importo rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato “a corpo” per l'espletamento di tutte le attività previste per le prestazioni oggetto dell'appalto, nell'ipotesi che venga conseguito per la verifica di vulnerabilità sismica il livello di conoscenza massimo LC3.	
	Nell'ipotesi in cui non venga conseguito livello di conoscenza LC3 per questioni tecniche opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal direttore dell'Esecuzione del contratto e dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio sarà determinato	

	per ciascun livello di conoscenza effettivamente conseguito (LC1 ovvero	
	LC2), secondo quanto indicato nell' Allegato B "Determinazione del	
	Corrispettivo" del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
	2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi	
	concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera,	
	attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed	
	il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso,	
	opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni	
	previste per l'esecuzione del servizio.	
	3. I corrispettivi verranno erogati con le modalità di cui art. 9 del Capitolato	
	speciale descrittivo e prestazionale, a seguito dell'accreditamento all'Ente	
	committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione	
	delle Regione Marche	
	4. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche	
	tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del	
	03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	
	mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata	
	all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187	
	Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA	
	(8VR3VB), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal	
	RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG:	
	xxxxxxxxxxx e CUP: xxxxxxxxxxxxxxxx , nonché il numero di riferimento	
	del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17	
	ter del DPR 633/1972" 16 (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori	

	informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal	
	RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite	
	del SDI.	
	5. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva	
	come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),	
	ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo	
	bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda	
	Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata	
	dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le	
	verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità	
	previste dal D.M. 40/2008.	
	Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10,	
	l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale	
	dedicato alla commessa indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex	
	art. 3 L. 136/2010, qui allegata, nell'ambito delle quali sono stati individuati	
	i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.	
	2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7	
	(sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai	
	soggetti autorizzati ad operare su di esso.	
	3. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno	
	di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata	
	Legge.	
	4. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione	

	Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi	
	di tracciabilità finanziaria.	
	5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla	
	Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della	
	legge n. 136/2010.	
	6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà	
	ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà	
	tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente	
	articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico	
	bancario o postale sul conto concorrente dedicato.	
	Art. 6 - Risoluzione del contratto e recesso	
	1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non	
	scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere,	
	mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal	
	ricevimento di tale comunicazione.	
	2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016,	
	l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole	
	risolutive espresse:	
	a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del	
	comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;	
	b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;	
	c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un	
	importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;	

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;	
e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;	
f) violazione delle norme relative al subappalto;	
g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto;	
h) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale.	
La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.	
In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.	
3. In virtù della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di presentazione dell'offerta dai soggetti facenti parte della compagine del RT risultato aggiudicatario circa l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 per i soggetti parte, la Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 (c.d. Codice Antimafia). Pertanto qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia con esito di accertamento	

	di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, il presente contratto	
	sarà risolto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il	
	rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti	
	delle utilità conseguite.	
	4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente	
	dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs.	
	50/2016 e all'art. 22 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.	
	Art. 7 - Codice Etico	
	1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione,	
	gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul	
	sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo	
	Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio	
	dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento	
	contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 1456 c.c.	
	2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione	
	dell'impegno di cui al comma 1.	
	Art. 8 – Protocollo di legalità	
	L'aggiudicatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri	
	subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le	
	clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017	
	tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario	
	Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia	

	S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui	
	contenuti sono qui di seguito riprodotti:	
	- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al	
	completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili	
	con il presente affidamento.	
	- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai	
	subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto	
	(art. 1 comma 3).	
	- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni	
	pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o	
	della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o	
	incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo	
	intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica	
	del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati	
	negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
	- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi	
	dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla	
	Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere	
	comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta	
	di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
	- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i	
	subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume	
	l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori	
	economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca	

	dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8,	
	paragrafo 1.3 del Protocollo.	
	- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari	
	e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti	
	assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi	
	all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve	
	essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti	
	interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha	
	disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del	
	D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
	- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per	
	l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).	
	- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva	
	espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del	
	vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate	
	successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione	
	dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	
	- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere	
	operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e	
	comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola	
	risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le	
	informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione	
	appaltante (art. 3 comma 2).	
	- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o	
	subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni	

	societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della	
	prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la	
	cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno	
	immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della	
	clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3	
	comma 2).	
	- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione	
	tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,	
	in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei	
	dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della	
	esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c.,	
	ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano	
	esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto	
	previsto dall'articolo 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).	
	- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti	
	del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei	
	dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e	
	all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in	
	relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui	
	agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma	
	2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b).	

-	Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia
	Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di
	prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o
	affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra
	forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti
	dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o
	dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella
	dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
-	Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto
	degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché
	di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
-	Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite
	l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui
	all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il
	Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al
	subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo
	stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
-	Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti
	una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,
	l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti
	diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo
	n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione
	appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto
	legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti
	quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che

	stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).	
	- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).	
	- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).	

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto	
1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione ai sensi dell'articolo 6 del presente contratto.	
2. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo le modalità e i limiti di cui all'art 105 e 31, comma 8 del Codice.	
Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi	
1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.	
2. Trattandosi di ricostruzione post-sisma, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, l'Aggiudicatario, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione	

	dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle	
	iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione	
	all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34	
	del DL 189/16.	
	3. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale	
	responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla	
	realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà	
	dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del	
	corrispettivo contrattuale.	
	4. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i	
	certificati di rinnovo delle polizze assicurative RC professionali qualora la	
	prevista scadenza annuale dovesse intervenire in costanza di contratto,	
	nonché al rinnovo dell'impegno assunto con la dichiarazione per	
	l'assicurazione della responsabilità civile professionale del progettista	
	incaricato della progettazione esecutiva.	
	5. L'appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di	
	subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui	
	all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui al precedente art. 8.	
	Art. 11 – Norme di rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla	
	normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al	
	codice civile e alla normativa richiamata nel presente contratto.	
	Art. 12 – Riserve, controversie e foro competente	
	Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata per iscritto	
	con le modalità di legge nei modi e nei termini di cui all' art.19 del	

Capitolato. Ai sensi dell'art. 206 del D. lgs. 50/2016, le disposizioni di cui	
all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di	
servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa	
l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.	
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione	
Appaltante e l'Appaltatore – non risolte con l'accordo bonario – relative	
all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto	
saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona.	
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	
Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.	
(di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente	
informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.	
Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il	
Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la	
protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del	
presente rapporto convenzionale.	
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in	
relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel	
medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo	
strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali	
obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante	
per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità	
manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e	
minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti	
riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei	

dati anche sensibili e giudiziari.

Art. 13 Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 23 del capitolato prestazionale, l'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

3. L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Proprietà dei materiali

1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 24 del capitolato prestazionale i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la

	pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la	
	cessione, anche parziale.	
	2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati	
	grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche	
	parziale di detti elaborati.	
	3. Viene consentito l'utilizzo in forma aggregata e anonima dei dati inerenti	
	la diagnosi energetica, per studi settoriali e processi di benchmarking, al fine	
	di disseminazione scientifica e culturale, nonché per la diffusione delle	
	“buone pratiche” implementate per lo svolgimento del servizio. I prodotti	
	prima descritti, depurati delle componenti metriche, economiche e di scala,	
	potranno essere utilizzati quali dati di sintesi finalizzati alla descrizione	
	delle metodologie innovative impiegate nello svolgimento del servizio.	
	Art. 15 - Domicilio delle parti	
	Ad ogni effetto di legge, le Parti eleggono il proprio domicilio	
	rispettivamente:	
	La Stazione Appaltante presso la sede della Direzione Regionale Marche in	
	Ancona, Via Fermo n. 1 (c.a.p. 60128), pec:	
	dre_marche@pce.agenziademanio.it;	
	L'Appaltatore a _____ via _____, pec: _____	
	Art. 16 - Spese del contratto	
	Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla	
	registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti,	
	secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa	
	concernente l'esecuzione dello stesso.	

	<p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara</p>	
	<p>espresse di accettare le clausole contenute nel presente contratto, agli</p>	
	<p>artt.: 3 (Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio), 6</p>	
	<p>(Risoluzione del contratto), 9 (Cessione del contratto e subappalto), 10</p>	
	<p>(Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi), 11 (Norme di</p>	
	<p>rinvio), 12 (Controversie e foro competente).</p>	
	<p>Il presente contratto consta di n. xxxx pagine a video ed è stipulato in</p>	
	<p>modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs.</p>	
	<p>50/2016 e s.m.i.</p>	
	<p>Letto, approvato e sottoscritto.</p>	
	<p>p. l'Appaltatore, _____ (firmato digitalmente)</p>	
	<p>p. l'Agenzia del Demanio, _____ (firmato digitalmente)</p>	